



# COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

## DETERMINA DIRIGENZIALE N° 4 DEL REGISTRO GENERALE

\*\*\*\*\*

N° 1 DEL 04-01-2019 REGISTRO DEL 3^ SETTORE VIGILANZA

UFFICIO: POLIZIA URBANA

<i>Oggetto:</i>	<b>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE A FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MELILLI, TRATTA MELILLI/SIRACUSA, VILLASMUNDO/SIRACUSA, VILLASMUNDO/CARLENTINI/LENTINI E VILLASMUNDO/AUGUSTA, ISCRITTI E FREQUENTANTI ISTITUTI SCOLASTICI SITI NEI COMUNI LIMITROFI. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. PERIODO 12/10/2018 - 11/06/2019 E, COMUNQUE DALLA DATA DI EFFETTIVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. REVOCA AFFIDAMENTO PROVVISORIO SOTTO RISERVA DI LEGGE ED ESCLUSIONE DELLA DITTA EURO TOUR SERVIZI DI RUSSO SANTO &amp; C. S.A.S</b>
-----------------	--

CIG: 7614553FE7

### Il Dirigente

**VISTO** l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che attribuisce ai Dirigenti l'esclusiva competenza in ordine alla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e agli sviluppi organizzativi dell'Ente;

**VISTI** i vigenti provvedimenti Sindacali n. 79 del 31/12/2018 di attribuzione della Posizione Organizzativa e n. 2 del 02/01/2019 di integrazione;

#### **VISTI:**

- il D.Lgs 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 50 del 18/04/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 e ss.mm.ii. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per la parte attualmente vigente nella fase di disciplina transitoria prevista dal D.lgs. 50/2016 all'art. 216 comma
- la Legge 241 del 7/08/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- il DPR n.445 del 28/12/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm.ii.;

**VISTI** l'art. 6 bis della L.241/1990 e l'art.1, co. 9, lett. e) della L.190/2012, in merito alla insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

**PREMESSO** che questa Amministrazione Comunale ha da sempre garantito il trasporto scolastico degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado di Melilli e delle frazioni di Villasmundo e Città Giardino;

**VISTA** la determina a contrarre n. 431 del 04/09/2018, R.G. n. 2035, relativa all'indizione della procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio trasporto scolastico a favore degli studenti pendolari di Melilli e Villasmundo, con la quale è stato dato mandato all'Ufficio Unico di Committenza per l'indizione della procedura di gara ad evidenza pubblica ai fini dell'affidamento del servizio in oggetto nonché disposti i relativi impegni spesa attinenti il costo presunto del servizio nonché le spese presunte per la pubblicazione dell'avviso di gara e per il versamento dovuto all'ANAC;

**DATO ATTO** che con pec sono stati trasmessi alla C.U.C. gli atti, necessari all'avvio della procedura di gara ad evidenza pubblica di cui sopra;

**DATO ATTO** che, la Centrale Unica di Committenza ha assegnato agli atti necessari all'avvio della procedura di gara il numero di protocollo identificativo ed ha avviato la procedura;

**CHE** è stata data regolare pubblicità alla procedura di cui all'oggetto, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, attraverso la pubblicazione dell'avviso bando di gara sulla GUCE, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (GURS), sul sito istituzionale della C.U.C., sul profilo del committente Comune di Melilli, sulla piattaforma ANAC, sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT), all'Albo Pretorio comunale, nonché su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e n. 2 quotidiani a tiratura regionale (locale);

**DATO ATTO** che per la presente procedura di gara, nel termine fissato, sono pervenute, presso la sede del comune capofila della CUC Carlentini Melilli, n. 2 offerte di operatore economico, come appresso meglio specificato:

- Euro Tour Servizi di Russo Santo & c. s.a.s, Via Po s.n, Villasmundo (SR);
- Zuccala' Giovanni Via Enna 6, Pietraperzia (EN);

**VISTO** il verbale di gara N.1 del 24/10/2018, adottato dalla Commissione di gara, costituitasi presso l'Ufficio Unico di Committenza del Comune capofila della CUC Carlentini Melilli con sede in Via F.Morelli n. 6 – Carlentini, dal quale si evince che, a seguito analisi effettuata sulla documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti, la Commissione di gara ha avviato la procedura del Soccorso Istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, così come previsto dal disciplinare di gara, dando mandato all'U.U.C. di richiedere per iscritto specifiche integrazioni documentali e le dichiarazioni di cui risultavano carenti, dichiarando le n. 2 ditte partecipanti "Ammesse con Riserva";

**VISTO** il successivo verbale di gara N. 2, di riapertura operazioni di gara datato 09/11/2018, dal quale si rileva che le ditte sopra citate, avendo sanato le carenze succitate sono state dichiarate ammesse alla successiva fase di gara e che, a seguito dell'apertura delle offerte economiche presentate, il Presidente di gara, stilata la graduatoria finale, da atto che il maggior offerente risulta essere, la ditta:

- Euro Tour Servizi di Russo Santo & c. s.a.s, Via Po s.n, Villasmundo (SR), con un ribasso del 2% sull'importo a base di gara ;

**VISTA** la Determina Dirigenziale II Settore – Servizi Scolastici n. 534 del 25/10/2018 R.G. n. 2535, con la quale lo scrivente, veniva nominato R.U.P. del servizio de quo;

**VISTA** la determinazione dirigenziale III Settore n. 290 del 13/11/2018 R.G n. 2683 recante ad oggetto:” Determina a contrarre. Approvazione verbale di gara, ed nonchè affidamento provvisorio, sotto riserva di legge, della procedura aperta relativa all'affidamento del servizio trasporto scolastico comunale a favore degli studenti pendolari residenti nel territorio comunale di Melilli, tratta Melilli/Siracusa, Villasmundo/Siracusa, Villasmundo/Carlentini/Lentini e Villasmundo/Augusta, iscritti e frequentanti istituti scolastici siti nei comuni limitrofi. anno scolastico 2018/2019. periodo 12/10/2018 - 11/06/2019 e, comunque dalla data di effettivo affidamento del servizio alla ditta Euro Tour Servizi di Russo Santo & C. s.a.s.”, con

la quale si procedeva all'affidamento del servizio de quo, sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, con decorrenza dal 14/11/2018;

**RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale III n. 302 del 23/11/2018 R.G. n. 2782, avente ad oggetto "Servizio trasporto per gli alunni delle scuole materne e dell'obbligo di Melilli, residenti nel centro abitato e contrade sparse, anno scolastico 2018/2019 - decorrenza servizio dalla data di effettivo affidamento e fino al 31/05/2019. Provvedimento di esclusione della ditta Euro Tour Servizi di Russo Santo & C. s.a.s", con la quale si è provveduto, all'esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto della ditta Euro Tour Servizi di Russo Santo & C. s.a.s, aggiudicataria provvisoria del servizio de quo, giusto verbale del 09/11/2018 ed all'adozione degli atti consequenziali, per i motivi qui di seguito elencati:

**VISTO** il "DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE A FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MELILLI, TRATTA MELILLI/SIRACUSA, VILLASMUNDO/SIRACUSA, VILLASMUNDO/CARLENTINI/LENTINI E VILLASMUNDO/AUGUSTA, ISCRITTI E FREQUENTANTI ISTITUTI SCOLASTICI SITI NEI COMUNI LIMITROFI. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. PERIODO 12/10/2018 - 11/06/2019 E, COMUNQUE DALLA DATA DI EFFETTIVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO e più precisamente il punto 7.3.f del Disciplinare di gara del servizio de quo;

**VISTO** l'art. 80, ed in particolare il comma 5 lett.c) del D.Lgs. 50/2016;

**VISTE** le Linee guida ANAC n. 6 recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice» approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017, con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017;

**CONSIDERATO:**

- 1) Che il concorrente Euro Tour di Russo Santo & c. s.a.s, in sede di partecipazione alla gara ha presentato una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dichiarando i servizi prestati nel triennio 2015-2017, senza tuttavia specificarne il "buon esito", come previsto, dal punto 7.3.f. del disciplinare di gara ed anzi dichiarando per l'anno 2017 il servizio di trasporto scolastico di cui al contratto rep. 8754/2 del 30.05.2017 eseguito fino al 31.12.2017.
- 2) Che il servizio di trasporto eseguito fino al 31.12.2017 in esecuzione del contratto rep. 8754/2 del 30.05.2017 deve intendersi svolto **non con buon esito** in quanto dalle acquisite relazioni di servizio della Polizia Municipale del 24.11.2017 prot. 1867/PM, del 28.11.2017 prot. 1880/PM, del 29.11.2017 prot. 1881/PM, del 06.12.2017 prot. 1948/PM e del 07.12.2017 prot. 1957/PM risulta che è rimasto accertato che la ditta Euro Tour ha svolto il servizio di trasporto per la tratta Melilli/Siracusa con n. 5 autobus anziché con n. 6 autobus come espressamente previsto dal contratto d'appalto rep. 8754/2 del 30.05.2017 e dall'art. 4 dell'allegato capitolato d'appalto.
- 3) Che pertanto per l'anno 2017 la ditta Eurotour non è in possesso del requisito, **previsto a pena di esclusione**, della capacità tecnica professionale di cui al punto 7.3.f) del bando di gara in quanto per tale anno non ha dichiarato e documentato un servizio di trasporto eseguito con buon esito, non potendo quello svolto in forza del contratto d'appalto rep. 8754/2 del 30.05.2017 per l'anno 2017 essere considerato eseguito con buon esito a causa degli accertamenti negativi sopra menzionati che sono indicativi della circostanza che la ditta Euro Tour utilizzasse mezzi e personale numericamente inferiore rispetto a quello pattuito in contratto e specificamente dedotto all'art. 4 del capitolato d'appalto.
- 4) Che in disparte il rilievo e l'importanza del difetto del requisito del possesso della capacità tecnica e professionale (punto 7.3.f) del bando) per cui è prevista l'esclusione, il predetto comportamento serbato nell'esecuzione del contratto d'appalto rep. 8754/2 del 30.05.2017 da parte della ditta Euro Tour integra gli estremi del reato di truffa di cui all'art. 640 c.p. in quanto con artifici e raggiri consistiti nel reiterato e doloso utilizzo di mezzi e personale inferiore a quello pattuito in

contratto ha conseguito un ingiusto profitto (risparmio economico) in danno del Comune di Melilli.

- 5) Che a causa del predetto comportamento con determina dirigenziale n. 2750 del 21.11.2018 è stata dichiarata una “parziale regolarità della fornitura” e trattenuta la somma di euro 750 per la penale irrogata con nota del 08.04.2018 ed euro 1.372,50 per il servizio di trasporto non reso.
- 6) Che in aggiunta alle circostanze sub 3), 4) e 5), in altra gara per l'appalto di altro servizio di trasporto svolta dal Comune di Melilli, con determina dirigenziale n. 2782 del 23.11.2018 la ditta Euro Tour è stata esclusa per falsa dichiarazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis d.lgs. 50/2016, in relazione al requisito previsto dal punto 7.3.f) del relativo disciplinare di gara.
- 7) Che in aggiunta alle circostanze sub 3), 4), 5) e 6) la società Euro Tour, rimasta aggiudicataria definitiva in altra gara (v. sent. T.A.R. CT n. 903/2017) si è poi in mala fede rifiutata per futili ed ingiustificati motivi di sottoscrivere il contratto d'appalto, con ciò costringendo il Comune per un verso ad esercitare il proprio potere di autotutela revocando l'aggiudicazione definitiva (v. determina dirigenziale n. 1714 del 06.10.2017 e determina dirigenziale n. 2051 del 22.11.2017) e per altro verso ad attribuire in via d'urgenza il servizio ad altra società e ribandire una nuova gara con maggiori costi e tempi e con danni economici a carico dell'ente.
- 8) Che con riferimento a tale ultima circostanza sub 7) la società Euro Tour essendosi volontariamente sottratta alla sottoscrizione del contratto di appalto, ha violato il canone di buona fede e correttezza - previsto dall'art. 1337 c.c. - che le parti devono tenere nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, canone di buona fede che sarebbe dovuto esplicitarsi nel dovere di cooperazione, di lealtà reciproca tra le parti, ma soprattutto nel dovere di protezione nei confronti dell'altro contraente (il Comune).
- 9) Che la circostanza sub 3) costituisce, da sola, a termini del bando di gara e del relativo disciplinare, ipotesi di esclusione.
- 10) Che in ogni caso, tutte le ulteriori circostanze sopra indicate sub 4), 5), 6) e 7) sono, sia complessivamente che singolarmente considerate, oggettivamente idonee ex se a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario che deve sussistere tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico, in quanto quest'ultimo in evidente e dolosa violazione degli obblighi contrattuali ha posto in essere plurimi comportamenti improntati a mala fede ed a violazione di contratto e comunque costituenti il reato di truffa ex art. 640 c.p. in quanto finalizzati ad ottenere un risparmio di risorse, mezzi e personale a scapito ed in danno del Comune, palesando tale inclinazione della concorrente inaffidabilità e disintegrità morale.
- 11) Che tutte le ulteriori circostanze sopra indicate sub 4), 5), 6) e 7) sono, in ogni caso, sia complessivamente che singolarmente considerate, oggettivamente idonee ex se ad integrare gli estremi del “grave illecito professionale” nei termini indicati dall'art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016.
- 12) Che il giudice amministrativo ha puntualizzato in fattispecie analoghe: a) che anche in presenza di una risoluzione per inadempimento che si trovi ancora sub iudice, alla Stazione appaltante non è precluso applicare ugualmente una determinata causa di esclusione valorizzando la clausola normativa di chiusura ex art. 80, c. 5, lett. c) d.lgs. 50/2016, essendogli riconosciuta in tali casi la possibilità di dimostrare comunque “con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”; b) che “il pregresso inadempimento, anche se non abbia prodotto gli effetti risolutivi, risarcitori o sanzionatori tipizzati dal legislatore, può rilevare comunque a fini escludenti qualora assurga al rango di “grave illecito professionale”, tale da rendere dubbia l'integrità e l'affidabilità dell'operatore economico, e deve pertanto ritenersi rimessa alla discrezionalità della Stazione appaltante la valutazione della portata di “pregressi inadempimenti che non abbiano (o non abbiano ancora) prodotto” simili effetti specifici”.

**RITENUTO** pertanto di voler procedere alla revoca dell'affidamento provvisorio sotto riserva di legge, disposto con la sopra citata determinazione dirigenziale III Settore n. 290 del 13/11/2018 R.G n. 2683;

**ATTESTATA** la sola regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 riguardo a:

- regolarità dell'istruttoria svolta;
- rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti;

### **D E T E R M I N A**

- 1) di considerare le premesse sopra esposte e che si intendono integralmente riportate, quale parte integrante e sostanziale al presente dispositivo;
- 2) di disporre la revoca dell'affidamento provvisorio disposto, sotto riserva di legge e salvi i definitivi provvedimenti di aggiudicazione, giusta determinazione dirigenziale III Settore n. 290 del 13/11/2018 R.G n. 2683, alla ditta Euro Tour Servizi di Russo Santo & c. s.a.s e per l'effetto, per tutti i motivi sopra analiticamente indicati sub 3), 4), 5), 6), 7), 10), 11) e 12), ritenuta la sussistenza del motivo di esclusione ex punto 7.3.f) del bando di gara e dell'allegato disciplinare e, comunque, in via disgiuntiva degli ulteriori motivi integranti "grave illecito professionale", tale da rendere dubbia l'integrità e l'affidabilità dell'operatore economico, ne dispone l'esclusione dalla gara.
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, nei successivi due giorni dalla data di adozione, il presente provvedimento verrà:
  - a) pubblicato sul profilo di questa Stazione Appaltante nella apposita sezione dedicata alla gara di cui in oggetto;
  - b) comunicato mediante PEC all'operatore economico interessato;
- 4) di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi propri che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al responsabile del presente procedimento;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata in quanto privo di rilevanza contabile e viene pubblicato all'Albo pretorio ai fini della generale conoscenza.

**Il Dirigente**  
**Responsabile Unico del Procedimento**  
**CAVA CLAUDIO**



\*\*\*\*\*

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**VISTO** di copertura finanziaria.

Si assume impegno/liquidazione:

Melilli, Li

**DIRIGENTE UFFICI FINANZIARI**  
*Dott.ssa MARCHICA ENZA*

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO**

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata nel Sito Web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) dal            al           , per quindici giorni consecutivi e contro di essa non sono stati presentati reclami, nonché per lo stesso periodo all'Albo Pretorio del Comune.

Registro pubblicazioni n.

Li  
IL MESSO COMUNALE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\*\*\*\*\*